



## **FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)**

### **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

#### **SEZIONE I: NORME GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto**

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione previdenziale individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

##### **Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione**

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i, relativamente alla prima casa di abitazione documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 ed eventuali s.m.i.;
  - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, fermo restando il rispetto dei limiti legali, statutari e regolamentari, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari per l'erogazione dell'Anticipazione.
- 2.5. Qualora abbia in corso un contratto di finanziamento, notificato al Fondo, l'aderente dovrà produrre la liberatoria dell'Istituto mutuante. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a

fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

- 2.6 L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso.

### **Articolo 3. Importo dell'Anticipazione**

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
  - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare minimo dell'anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in € 2.000,00 (duemila/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.
- 3.3 L'erogazione dell'anticipazione sulla posizione individuale è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
- 3.4 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Dato che l'insieme delle Anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", di cui al successivo art. 8 del presente Documento, non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
- 3.5 Gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate non potranno richiedere ulteriori anticipazioni.

### **Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione**

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente compilando l'apposito modulo, e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Cristoforo Colombo 137, 00147 – Roma) unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico.  
Le richieste inviate via fax non verranno accolte.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. In mancanza dei riferimenti bancari e mediante esplicita richiesta ed assunzione di responsabilità dell'iscritto tramite sottoscrizione di specifica dichiarazione allegata al modulo di richiesta anticipazione, il Fondo provvederà a far emettere assegno circolare non trasferibile. Eventuali ritardi e rischi connessi con l'operazione saranno a totale carico dell'iscritto.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà

all'aderente richiesta di integrazione, che dovrà essere spedita al Fondo entro i successivi 60 giorni; in tal caso, il termine di erogazione di 90 giorni decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione completa.

- 4.4 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

## SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

### **Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie relative a gravissime situazioni riferite a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico curante convenzionato ovvero da Istituti o Cliniche convenzionati.
- 5.2 L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.3 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata da parte dell'aderente o del beneficiario:
- dichiarazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o dal medico curante accreditato ovvero da Istituti o Cliniche accreditati attestante il carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
  - copia conforme all'originale di fatture o di ricevute fiscali attestanti i costi effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 120 giorni precedenti la presentazione della domanda, con assunzione dell'impegno da parte del richiedente di produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali;
  - copia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente.
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

#### **Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione l'immobile di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale, per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

A tal fine, oltre alla documentazione di cui al comma 6.3 in relazione a ciascuna tipologia di acquisto, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la residenza anagrafica o dichiarazione attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che:
  - non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto;
  - non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa;
  - l'immobile oggetto dell'acquisto, destinato a prima casa di abitazione (intendendosi per tale anche la casa destinata a residenza o a dimora abituale), non abbia le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969.
- copia del documento di identità e del codice fiscale;

In caso di acquisto della prima casa per i figli:

- stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- ◆ acquisto da terzi
- ◆ acquisto in cooperativa
- ◆ costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, oltre a quella di cui al precedente comma, la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita, e l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula del rogito definitivo, copia dello stesso.
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, nonché la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere. Il richiedente si assume l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio, copia dello stesso e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute.
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e/o i preventivi di spesa. In via definitiva, non oltre 18 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, il richiedente si assume l'impegno di produrre copia conforme all'originale delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati o della copia conforme all'originale delle fatture che attestino l'acquisto del materiale ed il certificato comunale ad ultimazione dei lavori.

6.4 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge.

6.5 È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. È altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

**Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione**

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 ed eventuali s.m.i.;
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
  - acquisto dei materiali;
  - perizie e sopralluoghi;
  - oneri di urbanizzazione;
  - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
  - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli

adempimenti posti dalla regolamentazione di cui all'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 ed eventuali s.m.i.;

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, deve essere in ogni caso prodotto, da parte dell'aderente o dei figli, in aggiunta alla documentazione richiesta sub art. 6.2, quanto segue:

- a) documenti necessari per fruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi prescritti ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 ed eventuali s.m.i.;
- b) copia dell'atto notarile ovvero il certificato catastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate da cui risulti la proprietà dell'abitazione oggetto di ristrutturazione;
- c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti: 1) di aver adempiuto a tutti gli obblighi ai fini delle detrazioni 2) la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile all'unità immobiliare posseduta dal condomino, in base ai millesimi;
- d) copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 120 giorni precedenti la presentazione della domanda, con l'impegno a produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali relative;
- e) copia del documento di identità e del codice fiscale.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria) ovvero dalla ditta esecutrice dei lavori.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre,:

- certificato di stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In sostituzione della documentazione prevista al punto a) e di quella prevista dall'art. 6.2 del presente Documento, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso la richiesta di produzione dei documenti previsti dalla normativa vigente.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

## **Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente**

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa. E' necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità e del codice fiscale.

## **Articolo 9. Reintegro della posizione**

- 9.1 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento. Le modalità di reintegro delle anticipazioni sono disciplinate nell'apposito "Regolamento per il reintegro delle somme anticipate".

## **Articolo 10. Spese**

- 10.1 Su ciascuna anticipazione viene applicata una trattenuta di € 24,00 (ventiquattro/00) a copertura delle spese amministrative. Il predetto importo viene prelevato dalla posizione individuale al momento dell'operazione.

## **Articolo 11. Disciplina transitoria**

- 11.1 Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.